

IVA

Chiusura d'ufficio delle partite Iva inattive

di Laura Mazzola

L'Agenzia delle entrate, con il [Provvedimento prot. n. 1415522 del 03.12.2019](#), ha definito i criteri e le modalità di chiusura delle partite Iva inattive di cui all'[articolo 35, comma 15-quinquies, D.P.R. 633/1972](#), come modificato dall'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria, in merito all'**individuazione delle partite Iva inattive**, ha affermato che “sono individuate sulla base di *riscontri automatizzati* con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti ad identificare i soggetti titolari di partita Iva che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa”.

Pertanto, la **non emissione di fatture**, siano esse cartacee o elettroniche, o di corrispettivi, anche perpetrata per un triennio, non comporta la chiusura d'ufficio della partita Iva, in quanto la **posizione** è definibile **ancora attiva**.

Rilevano, invece, la **mancata presentazione**, nelle tre annualità precedenti, anche alternativamente:

- della **dichiarazione annuale Iva**;
- della **dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo**;
- della **dichiarazione dei redditi d'impresa**.

Così, la mancata presentazione di una delle dichiarazioni sopra richiamate, in relazione ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018, può comportare la **cessazione centralizzata della partita Iva**.

L'Agenzia delle entrate, prima di procedere alla chiusura della singola partita Iva, **si impegna a comunicare al soggetto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, la chiusura della posizione**.

Spetta, quindi, al singolo contribuente, che ritiene la sua posizione ancora attiva, provvedere a fornire chiarimenti ed elementi non considerati o valutati erroneamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Dal canto loro gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta, possono:

- **archiviare la documentazione** di chiusura della partita Iva e, di conseguenza,

- mantenere il soggetto in attività;
- **rigettare l'istanza con motivato diniego** e, di conseguenza, procedere alla **chiusura definitiva della partita Iva, ovvero all'estinzione del codice fiscale**, nell'ipotesi di soggetto diverso dalla persona fisica.

Si ricorda che, grazie alla modifica apportata al sesto comma, dell'[**articolo 5 D.Lgs. 471/1997**](#), non sono più previste **sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini Iva**.

Infatti, **a decorrere dal 1° febbraio 2017**, come previsto dall'Agenzia delle entrate, con la [**risoluzione 7/E/2017**](#), è venuto meno anche il codice tributo "8120" istituito per il versamento della **sanzione** relativa.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)